matici contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale;

Visto il provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati numero 6793.ID del 16 giugno 2020 che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania relativamente alle memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale;

# EMANA il seguente decreto:

#### Art. 1.

- 1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione e deposito di cui all'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come ulteriormente modificato dall'art. 3, comma 2, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.
- 2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale può essere effettuato per via telematica secondo quanto disposto dall'art. 83, comma 12-quater.1, del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come ulteriormente modificato dall'art. 3, comma 2, lettera f), del decretolegge 30 aprile 2020, n. 28.

# Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2020

*Il Ministro*: Bonafede

20A03321

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 maggio 2020.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato alla salute, sen. prof. Pierpaolo Sileri.

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, avente a oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, recante il «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 6 settembre 2019, n. 209, con il quale l'on. Roberto Speranza è stato nominato Ministro della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2019, con il quale il sen. prof. Pierpaolo Sileri è stato nominato Sottosegretario di Stato alla salute;

Ritenuto di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato alla salute, sen. prof. Pierpaolo Sileri;

## Decreta:

## Art. 1.

- 1. Il Sottosegretario di Stato sen. prof. Pierpaolo Sileri è delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi:
- a) all'attività di promozione, sviluppo, monitoraggio e valutazione dei risultati nel campo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria, nonché al finanziamento e al cofinanziamento pubblico-privato e alla valorizzazione del ruolo dei ricercatori e del personale addetto alla ricerca, anche attraverso la collaborazione con altri enti italiani, esteri e internazionali, nonché le altre attività inerenti agli IRCCS;
- b) all'igiene e sicurezza degli alimenti per nutrizione umana ad esclusione della prima infanzia, curando i rapporti con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- c) nell'ambito delle professioni sanitarie, alle attività connesse alla tenuta dei rapporti con il Ministero dell'università e della ricerca e alle relazioni con le università e gli enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- *d)* nell'ambito della programmazione e prevenzione sanitaria:
- 1. alla disciplina dei medici militari, dei Corpi di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco, con particolare riferimento all'attività svolta dagli stessi e al relativo rapporto di lavoro, in raccordo con i Ministeri competenti;



- 2. alla prevenzione, al monitoraggio e ai percorsi terapeutici connessi al fenomeno delle dipendenze;
  - 3. all'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari;
  - 4. alla sanità e all'ambiente;
  - e) alle competenze in materia di dispositivi medici.
- 2. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività espletate in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il Sottosegretario di Stato sen. prof. Pierpaolo Sileri opera in costante raccordo con il Ministro stesso.
- 3. Nelle materie delegate, il Sottosegretario di Stato sen. prof. Pierpaolo Sileri firma i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto.

## Art. 2.

- 1. Il Sottosegretario di Stato sen. prof. Pierpaolo Sileri è delegato a rappresentare il Ministro presso le Camere, nel rispetto delle direttive eventualmente fornite dal Ministro e sempre che quest'ultimo non ritenga di attendervi personalmente, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari con riferimento alle materie di cui all'art. 1 e a ogni altra materia che il Ministro intenda di volta in volta affidare al medesimo Sottosegretario di Stato.
- 2. Con riferimento alle materie di cui all'art. 1, al Sottosegretario di Stato sen. prof. Pierpaolo Sileri è delegata:
- a) la partecipazione alla Conferenza unificata, alla Conferenza Stato-regioni e alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente;
- b) la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta;
- c) la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni che non rivestono carattere generale o di principio.

## Art. 3.

- 1. Non sono compresi nella delega di cui ai precedenti articoli, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli di seguito indicati:
- a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alla modificazione dell'ordinamento e delle attribuzioni del Segretario generale e delle Direzioni generali, nonché degli enti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;
- *b)* gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro;

- c) le valutazioni di cui all'art. 14, comma 2, e comma 4, lettera e), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'attività di controllo strategico ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché sulle prestazioni svolte dai dirigenti di vertice sulla base degli elementi forniti dall'organismo di cui al citato art. 14 decreto legislativo n. 150 del 2009;
- *d)* le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- *e)* i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;
- f) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto 30 marzo 2001, n. 165;
- g) gli atti e i provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro a sé avocati o direttamente compiuti.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2020

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1453

## 20A03315

DECRETO 23 maggio 2020.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato alla salute, dott.ssa Sandra Zampa.

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, avente a oggetto «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, recante il «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 6 settembre 2019, n. 209, con il quale l'on. Roberto Speranza è stato nominato Ministro della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2019, con il quale la dott.ssa Sandra Zampa è stata nominata Sottosegretario di Stato alla salute;

Ritenuto di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato alla salute dott.ssa Sandra Zampa;

#### Decreta:

#### Art. 1.

- 1. Il Sottosegretario di Stato dott.ssa Sandra Zampa è delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi:
- *a)* alla prevenzione sanitaria, limitatamente alla promozione della salute e alla prevenzione e al controllo delle malattie cronico-degenerative, agli interventi sanitari e sociosanitari per l'assistenza alle persone affette da problemi di salute mentale;
- *b)* alle attività connesse alla promozione della salute dei migranti;
- c) all'applicazione e diffusione della medicina di genere, anche internazionale, al fine di promuovere e sostenere la ricerca biomedica, farmacologica e psico-sociale basata sulle differenze di genere, nonché il trasferimento delle innovazioni nella pratica clinica;
- *d*) ai percorsi di assistenza e presa in carico interistituzionale per chi subisce violenza;
- e) alla medicina dell'infanzia e dell'adolescenza al fine di promuovere l'assistenza integrata e multidisciplinare in favore di persone in età evolutiva con particolare riferimento al settore dell'educazione nutrizionale nonché della salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza, alla organizzazione territoriale e ospedaliera della pediatria e della ricerca pediatrica, anche internazionale;
- f) ai processi sperimentali nell'ambito dell'innovazione e delle pratiche e degli strumenti di intelligenza artificiale a supporto della diagnosi e cura dei pazienti.
- 2. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività espletate in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il Sottosegretario di Stato dott.ssa Sandra Zampa opera in costante raccordo con il Ministro stesso.
- 3. Nelle materie delegate, il Sottosegretario di Stato dott.ssa Sandra Zampa firma i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto.

#### Art. 2.

- 1. Il Sottosegretario di Stato dott.ssa Sandra Zampa è delegata a rappresentare il Ministro presso le Camere, nel rispetto delle direttive eventualmente fornite dal Ministro e sempre che quest'ultimo non ritenga di attendervi personalmente, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari con riferimento alle materie di cui all'art. 1 e a ogni altra materia che il Ministro intenda di volta in volta affidare al medesimo Sottosegretario di Stato.
- 2. Con riferimento alle materie di cui all'art. 1, al Sottosegretario di Stato dott.ssa Sandra Zampa è delegata:
- a) la partecipazione alla Conferenza unificata, alla Conferenza Stato-regioni e alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente;
- b) la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta;
- c) la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni che non rivestono carattere generale o di principio.

#### Art. 3.

- 1. Non sono compresi nella delega di cui ai precedenti articoli, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli di seguito indicati:
- a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alla modificazione dell'ordinamento e delle attribuzioni del Segretario generale e delle Direzioni generali, nonché degli enti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;
- b) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro;
- c) le valutazioni di cui all'art. 14, comma 2, e comma 4, lettera e), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'attività di controllo strategico ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché sulle prestazioni svolte dai dirigenti di vertice sulla base degli elementi forniti dall'organismo di cui al citato art. 14 decreto legislativo n. 150 del 2009;
- *d)* le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- *e)* i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;



f) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto 30 marzo 2001, n. 165;

g) gli atti e i provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro a sé avocati o direttamente compiuti.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2020

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1462

20A03316

# PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 giugno 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019. (Ordinanza n. 681).

# IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna, nel mese di maggio 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 600 del 26 luglio 2019;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, anche in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Visto il piano degli interventi del Commissario delegato ed il secondo stralcio approvato in data 7 aprile 2020 dal Commissario delegato;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Dispone:

#### Art. 1.

#### Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

- 1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. I, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse alla situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i primi sessanta giorni a decorrere dal 1° maggio 2019. Il medesimo commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore *pro capite*.
- 2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attività connesse all'emergenza, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi sessanta giorni a decorrere dal 1° maggio 2019, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
- 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, quantificati dal Commissario delegato in attuazione del piano degli interventi approvato, per un ammontare massimo di euro 153.632,00, sono posti a carico delle risorse assegnate al Commissario delegato ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza n. 600 del 26 luglio 2019.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2020

Il Capo del Dipartimento: Borrelli

20A03245

— 14 -

